



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

GIUDIZIO AVANTI AL T.A.R. LOMBARDIA NEL RICORSO PROMOSSO DA SOLTER S.R.L. DI PADERNO DUGNANO PER ANNULLAMENTO DELIBERA DI G.C. N. 84 DEL 23.06.2015-AFFIDAMENTO DIFESA LEGALE	<i>Nr. Progr.</i> 155
	<i>Data</i> 22/12/2017
	<i>Seduta NR.</i> 47

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 12:00 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
COVA ILARIA	VICE SINDACO	N
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
ZANZOTTERA MAURO	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 5</i>		<i>TOTALE Assenti: 1</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACOMO ANDOLINA.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
**GIUDIZIO AVANTI AL T.A.R. LOMBARDIA NEL RICORSO PROMOSSO DA SOLTER S.R.L. DI
PADERNO DUGNANO PER ANNULLAMENTO DELIBERA DI G.C. N. 84 DEL 23.06.2015-
AFFIDAMENTO DIFESA LEGALE**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 25 Settembre 2015, protocollo n. 14543, è stato notificato al Comune di Busto Garolfo il ricorso, avanti al T.A.R. della Lombardia, promosso da SOLTER S.R.L. di Paderno Dugnano, relativo alla richiesta di annullamento della deliberazione della Giunta Comunale n. 84 adottata in seduta del 23 Giugno 2015;
- Con atto di deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 23.06.2015 è stata approvata la costituzione nel giudizio sopra indicato avanti al T.A.R. della Lombardia – Milano, autorizzando contestualmente il Sindaco a farsi assistere e rappresentare dall'Avv. Maria Antonietta Carra, dirigente dell'Avvocatura comunale Unica, iscritta all'Albo Sezione Speciale degli Avvocati, presso l'ordine di Busto Arsizio impegnando la spesa di spesa di € 3.635,50 al Cap. 1235/145 del Bilancio di previsione 2015 e la spesa di € 3.635,50 al corrispondente capitolo del Bilancio di Previsione 2016;
- Rilevata l'impossibilità di ricorrere alla convenzione di avvocatura con il Comune di Busto Arsizio, alla luce dell'ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 05051/2016 Reg. Prov. Cau., n. 07520/2016 Reg. Ric., pubblicata in data 11/11/2016, con la quale viene respinta l'istanza cautelare avanzata dal Comune di Busto Arsizio, a seguito della sentenza del TAR Lombardia n. 01608/2016 Reg. Prov. Coll., n. 02406/2015 Reg. Ric. di annullamento della convenzione di avvocatura unica, pubblicata in data 26/08/2016;

Vista la nota prot. n. 12467 del 14.06.2017 dell'Avvocatura Comunale Unica nella quale si comunica la rinuncia al mandato conferito con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 23.06.2015;

Rilevata la necessità e l'urgenza di nominare un legale per l'assistenza nel giudizio già avviato dall'Avv. Maria Antonietta Carra, dirigente dell'Avvocatura comunale Unica di Busto Arsizio;

Dato atto pertanto che si è provveduto a richiedere la disponibilità all'Avv.to Cristina Seccia, iscritta all'Albo degli Avvocati del Foro di Busto Arsizio, con Studio in Busto Arsizio, Via Torquato Tasso n.31, C.F. SCCCST63L55B300X, già nominata a rappresentare il Comune nei giudizi pendenti con la Società Solter srl e pertanto a conoscenza della materia in oggetto;

Visto lo schema di disciplinare d'incarico, pervenuto al protocollo comunale n.21806 del 23.10.2017, allegato al presente atto, con il quale il legale richiede il seguente compenso:

- fase di studio e introduttiva: € 2.900,00

- fase istruttoria: € 1.000,00

- fase decisionale € 1.200,00

Per l'importo di € 5. 100,00 oltre IVA, contributo previdenziale per un totale di € 6.471,00;

Dato atto che il Cap. 1235/145 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso presenta la necessaria disponibilità;

Conformemente a quanto previsto dalla Deliberazione Anac del 31-5-2017 anche l'incarico legale di che trattasi è soggetto agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria previsti dalla legge nr.136/2010 ed a tal fine è stato assunto il Cig nr. Z152167E13;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 155 DEL 22/12/2017

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 16 lett. d) del vigente Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2017;

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il parere favorevole dal punto di vista contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29.03.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019 e i suoi allegati;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

1. Di revocare, per i motivi indicati in premessa, l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Carra dell'Avvocatura Unica Comunale tra Busto Garolfo e Busto Arsizio affidato con atto di deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 23.06.2015, concernente il giudizio pendente avanti al T.A.R. della Lombardia, promosso da SOLTER S.R.L. di Paderno Dugnano, relativo alla richiesta di annullamento della deliberazione della Giunta Comunale n. 84 adottata in seduta del 23 Giugno 2015;
2. Di nominare, l'Avv.to Cristina Seccia, iscritta all'Albo degli Avvocati del Foro di Busto Arsizio, con Studio in Busto Arsizio, Via Torquato Tasso n.31, C.F. SCCCST63L55B300X, quale legale designato a rappresentare il Comune di Busto Garolfo nel giudizio sopra indicato;
3. Di impegnare la spesa complessiva di €. 6.471,00 al Cap. 1235/145 cod. C.P.C. U.1.03.02.11.006 Missione 1 Programma 11 del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4° comma, dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 155 DEL 22/12/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACOMO ANDOLINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **155** del **22/12/2017**

OGGETTO

GIUDIZIO AVANTI AL T.A.R. LOMBARDIA NEL RICORSO PROMOSSO DA SOLTER S.R.L. DI PADERNO DUGNANO PER ANNULLAMENTO DELIBERA DI G.C. N. 84 DEL 23.06.2015-AFFIDAMENTO DIFESA LEGALE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 21/12/2017

IL RESPONSABILE DI AREA
ANDREA FOGAGNOLO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 21/12/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 155 DEL 22/12/2017

OGGETTO:

GIUDIZIO AVANTI AL T.A.R. LOMBARDIA NEL RICORSO PROMOSSO DA SOLTER S.R.L. DI PADERNO DUGNANO PER ANNULLAMENTO DELIBERA DI G.C. N. 84 DEL 23.06.2015-AFFIDAMENTO DIFESA LEGALE

Disciplinare d'incarico per la difesa legale nel ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia presentato dalla Società Solter srl di Paderno Dugnano contro il Comune di Busto Garolfo per l'annullamento della Delibera di Giunta Comunale del 23/06/2015 n. 84 di "Revoca della Deliberazione della G.C. n.8 del 23/01/2012"

fra

il **COMUNE DI BUSTO GAROLFO** (c.f. e P. Iva 00873100150), con sede in Busto Garolfo, Piazza A Diaz 2, , qui rappresentato dall'Arch. Andrea Fogagnolo, nella sua qualità di Responsabile dell'Area risorse strumentali,

e

l'**AVV. CRISTINA SECCIA** (CF: SCCST63L55B300X) del foro di Busto Arsizio, iscritta all'Albo professionale presso il medesimo Tribunale, con studio in Busto Arsizio, via T. Tasso n. 31, CF: SCCST63L55B300X

Premesso

che la Società Solter srl di Paderno Dugnano, proprietaria di vari fondi, siti nel comune di Busto Garolfo ed inseriti nel Piano Cave della Città Metropolitana di Milano, ha fatto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contro il Comune di Busto Garolfo per l'annullamento:

- della Delibera di Giunta Comunale del 23/06/2015 n. 84 di "Revoca della Deliberazione della G.C. n.8 del 23/01/2012" ;
- della nota prot. 9827/15 del 25/05/2015 a firma del Responsabile dell'Area LL.PP.;
- di ogni altro atto presupposto consequenziale e connesso, con particolare riferimento al verbale di sopralluogo del 11/05/2015;

tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico viene conferito per la rappresentanza e difesa del Comune di Busto Garolfo nel giudizio descritto in premessa e per l'espletamento di tutte le connesse attività.

ART. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

L'attività di assistenza e rappresentanza giudiziale sarà prestata con carattere professionale e con piena autonomia di giudizio, il difensore svolgerà l'incarico personalmente, avvalendosi della propria organizzazione di studio.

ART. 3 - COMPENSO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 155 DEL 22/12/2017

Il legale si impegna ad applicare e percepire per l'incarico la somma forfettaria di seguito indicata in relazione allo stato di sviluppo della controversia:

a) fase di studio e introduttiva: **€ 2.900,00**

si conclude con il deposito della Costituzione del difensore ;

b) fase istruttoria : **€ 1.000,00**

si conclude con la fase di deposito in cancelleria della memoria ex art. 73 c.p.a.

c) fase decisionale: **€ 1.200,00**

si conclude con la trasmissione al Comune della decisione finale del giudice sulla causa o con la sottoscrizione delle parti dell'atto conciliativo in caso di accordi stragiudiziali.

Il pagamento del compenso per ciascuna fase avverrà entro trenta giorni dal ricevimento della fattura fiscalmente regolare che non potrà essere presentata prima della scadenza del termine della fase alla quale si riferisce la prestazione.

Sono a carico del Comune l'Iva e il contributo previdenziale nella misura di legge.

Le spese per imposte e contributi dovuti dal Comune per l'avvio e la conduzione della causa, saranno rimborsate dal Comune al professionista dietro presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento fatta salva la possibilità per il Comune, ove possibile, di provvedere direttamente al pagamento di tali spese.

Le parti convengono che il compenso sopra stabilito remunera tutte le prestazioni svolte dal professionista per il buon adempimento dell'oggetto del presente contratto senza che nulla lo stesso possa pretendere a integrazione per spese o ulteriori compensi se non espressamente previsti in altre parti del presente contratto.

Il professionista dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziari previsti dalla legge 13.8.2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della predetta legge, e si riserva di comunicare le coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato ed i nominativi di coloro che possono operare sul conto contestualmente al conferimento dell'incarico.

Art. 4 – ATTIVITA' SPECIALISTICHE

Qualora dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, l'acquisizione di prestazioni specialistiche, non riconducibili a quelle tipiche della professione di avvocato, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune che provvederà a individuare l'esperto assumendo a suo carico il relativo compenso, sempreché per l'urgenza di provvedere non autorizzi il professionista ad acquisire la relativa consulenza.

L'espletamento delle suddette prestazioni specialistiche sarà subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 155 DEL 22/12/2017

Art. 5 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il legale si impegna a relazionare e tenere costantemente informato il Comune di Busto Garolfo circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune medesimo. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti o per meglio determinare la linea difensiva e/o orientare al meglio l'azione amministrativa in relazione a questioni attinenti il giudizio, il legale si impegna ad assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto al precedente art. 3 per l'incarico principale.

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervento di deposito del provvedimento giurisdizionale assunto ad esito di eventuali fasi cautelari o a conclusione della vertenza. In quella stessa sede, il professionista formulerà proprie valutazioni/considerazioni, sotto il profilo giuridico, in ordine al contenuto del provvedimento ed alle relative motivazioni e prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, fornendo, altresì ed ove necessario, eventuali e direttive per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali ed evitare l'esposizione del Comune a forme di responsabilità ed a pregiudizi economici.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta dello stesso è liberamente fatta dal legale medesimo, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute per conto del Comune, secondo quanto già specificato al precedente art. 2), risultando i relativi costi direttamente connessi e funzionali all'espletamento dell'attività difensiva oggetto dell'incarico e nella stessa ricompresi.

Art. 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutti gli atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal legale.

Art. 7 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

IL Legale incaricato dichiara, ed il Comune ne prende atto, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte; dichiara, altresì che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Il legale nominato si

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 155 DEL 22/12/2017

impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. Al legale incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto del Comune, da esprimersi nelle forme di legge.

L'incaricato dichiara di essere a conoscenza del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165" e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Busto Garolfo approvato con deliberazione di G.C. n. 158 del 23/12/2013, visionabile e scaricabile dal sito istituzionale del Comune, accettando di rispettare per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente atto, gli obblighi e le prescrizioni in essi contenuti.

Ai fini della determinazione della misura del compenso, il professionista incaricato dichiara di non rivestire cariche elettive in Enti locali dell'ambito metropolitano di Milano, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni diverso cambiamento.

Art. 8 – REVOCA/RINUNCIA ALL'INCARICO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessario fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti al precedente art. 3. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui sopra, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune. Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge 13.8.2010 n. 136, costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario e postale, ovvero degli altri mezzi idonei a determinare la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'incarico disciplinato con il presente atto.

Art. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il Professionista dà atto di essere assicurato con polizza nr. 1/45326/122/132267172 del 2/1/2017 con scadenza il 2/1/2018 e con massimale di copertura euro 1.000.000,00 (un milione/00), a copertura di ogni rischio inerente alle attività professionali oggetto dell'incarico. sottoscritta con la compagnia di assicurazione UnipolSai Assicurazioni S.p.A. .

Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, il tutto nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione de dati personali".

Lo stesso professionista è incaricato dal Comune a trattare i dati personali nei limiti consentiti dal citato D.lgs nr.196/2003 se necessario per lo svolgimento dell'incarico oggetto del presente atto.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 155 DEL 22/12/2017

Art. 11 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed ai disposti di cui all'art. 2233 c.c. in punto di determinazione dei compensi.

Art.12 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Busto Arsizio.

Art. 13 – SPESE ED AVVERTENZE FISCALI

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n. 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

L'efficacia del presente atto decorrerà dalla data della sua sottoscrizione da parte del Comune.

Fino a tale data avrà valore di proposta irrevocabile per il professionista che lo sottoscrive per la durata di trenta giorni dalla sua presentazione al Comune, decorsi i quali senza che sia intervenuta l'accettazione comunale, s'intenderà revocata dal proponente.

Avv. Cristina Seccia

sottoscrizione apposta alla data riprodotta nel certificato di firma digitale

per il Comune di Busto Garolfo: *Arch. Andrea Fogagnolo*

sottoscrizione apposta alla data riprodotta nel certificato di firma digitale

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare le clausole sub 3,4,5,7 e 8 ed a tal fine le sottoscrivono espressamente

Redatto in formato elettronico e sottoscritto in forma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2015